

AGEVOLAZIONI

Bonus sanificazione 2020, oggi il termine per l'invio delle spese ammissibili

di Gioacchino De Pasquale

Seminario di specializzazione

I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: ASPETTI FISCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro oggi, 7 settembre, ai fini della fruizione del **credito d'imposta** (ex [articolo 125 D.L. 34/2020](#)) per la **sanificazione** degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale nonché di altri dispositivi atti a garantire la **salute di lavoratori ed utenti**, è necessario presentare la **comunicazione delle spese ammissibili**, tramite l'apposito modello approvato con il [Provvedimento del 10.07.2020](#).

Possono fruire dell'agevolazione gli **esercenti attività d'impresa, arti e professione e gli enti non commerciali**, senza alcuna distinzione in ordine al **regime fiscale** adottato dai soggetti beneficiari; di conseguenza, il credito d'imposta è fruibile anche dai **soggetti in regime forfetario**, dai **soggetti in regime di vantaggio** nonché dagli **imprenditori e le imprese agricole**, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

La **L. 77/2020** di conversione del **D.L. 34/2020** ha esteso l'ambito applicativo del credito d'imposta, rendendo fruibile anche per le **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione** che rientrino nell'apposita **banca dati delle strutture ricettive/immobili destinati alle locazioni brevi** (previsto dall'[articolo 4 D.L. 50/2017](#)). Si tratta, in sostanza, dell'attività del cd. "**B&B**", cioè di quelle attività che **attribuiscono un reddito da attività commerciale non abituale** essendo escluse le mere "**locazioni**" (che attribuiscono un **reddito fondiario**).

Per quanto riguarda le **spese ammissibili**, come chiarito prima dalla [circolare 9/E/2020](#) e, successivamente, dalla [circolare 20/E/2020](#), vi rientrano rispettivamente:

- **sanificazione ambienti di lavoro** - s'intendono attività finalizzate ad **eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus** che ha determinato l'emergenza

epidemiologica Covid-19. Tale risultato deve essere **certificato da operatori professionisti** sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali **barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione**;
- i **dispositivi di protezione**, che sono rappresentati da **mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari**. Inoltre, per quanto concerne i **dispositivi di protezione individuale** per i quali la norma richiede la **conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea**, è stato chiarito che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate **ammissibili** ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Da un punto di vista operativo, la fruizione dell'agevolazione in questione richiede la presentazione di **apposita comunicazione**, utilizzando il modello approvato con il **provvedimento del 10.07.2020**.

Tale modello prevede, relativamente alle spese ammissibili, l'indicazione di **due distinti dati**:

- l'ammontare delle **spese ammissibili sostenute** fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione, e quindi fino al 31.08.2020;
- l'importo delle **spese che si prevede di sostenere** dal 01.09.2020 al 31.12.2020; si tratta in questo caso di un dato presuntivo, che **dovrebbe essere possibile modificare post 31.12.2020** secondo procedure che l'Agenzia deve ancora definire (è probabile che venga data la possibilità di presentare un **nuovo modello post 31.12.2020**).

Dopo la **presentazione della comunicazione viene rilasciata**, entro 5 giorni, la **ricevuta** attestante la sua presa in carico o lo scarto motivato. La ricevuta viene resa disponibile, nell'area riservata del sito dell'Agenzia, al soggetto che inviato la comunicazione.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un **credito d'imposta nella misura del 60% delle spese agevolabili sostenute nel 2020**, nel limite massimo di 60.000 euro.

Considerato che per tale agevolazione è previsto un **limite complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro**, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito potenzialmente fruibile, l'Agenzia delle Entrate determinerà **l'effettivo credito spettante rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti**. Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al **100%**.

L'utilizzo del credito d'imposta è possibile, **in relazione alle spese effettivamente sostenute**:

- nel **Modello Redditi 2021**, periodo d'imposta 2020;
- in **compensazione tramite modello F24**, da presentare tramite i servizi telematici a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento

dell'Agenzia delle Entrate (previsto entro l'**11.09.2020**) che definisce **l'effettivo credito spettante**.

Oltre all'utilizzo diretto del credito, è possibile procedere, entro il **31 dicembre 2021**, alla sua **cessione**, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

In tale caso, sarà necessario effettuare **apposita comunicazione della cessione del credito d'imposta per la sanificazione** da parte del soggetto cedente con le **funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento** che definisce l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile.